

STATUTO

GIOSEF ITALY – Giovani Senza Frontiere APS



Premessa

“GIOSEF ITALY - Giovani Senza Frontiere APS” fonda le sue radici nei seguenti atti:

- a) Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- b) Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
- c) Dichiarazione di Barcellona;
- d) Convenzione di Istanbul;
- e) Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale.

I principi dell’Associazione sono così sintetizzabili:

- a) SENZA FRONTIERE, non solo fisiche o geografiche, ma anche del pensiero e della conoscenza, accogliendo una filosofia di cambiamento che mira ad abbattere qualsiasi muro che si erge in maniera iniqua tra gli esseri umani;
- b) MOBILITÀ, quale diritto fondamentale di ogni essere umano. Strumento essenziale per allargare gli orizzonti e le conoscenze, la comprensione del mondo e degli altri; per avere la possibilità di scegliere la comunità di cui far parte e di delineare liberamente la propria identità;
- c) EMPOWERMENT DEI GIOVANI, motore trainante e risorsa necessaria della nostra società;
- d) ANTI – DISCRIMINAZIONE, quale attitudine a rifiutare il pregiudizio e le discriminazioni in un’ottica intersezionale, promuovendo ogni giorno la costruzione di società eque e inclusive, basate sulla valorizzazione delle diversità individuali e sociali;
- e) CULTURA DEI DIRITTI UMANI, che insieme all’Educazione ai Diritti Umani è ciò che garantisce il rispetto della dignità di ciascuno;
- f) SOLIDARIETÀ, essenziale per dare vita a comunità basate sulla Giustizia Sociale. Coltivarla fin da giovani permette di contribuire alla costruzione di un mondo migliore in cui crescere e diventare adulti, ciò anche in favore delle generazioni future, verso cui siamo responsabili;
- g) VOLONTARIATO in tutte le sue forme e manifestazioni, come espressione del valore della condivisione e relazione con l’altro;
- h) CITTADINANZA ATTIVA, quale partecipazione concreta alle molteplici forme in cui si realizza la vita civica, in particolare includendo chi, per svariati motivi, ne viene escluso;
- i) ANTIMAFIA, tramite il contrasto a comportamenti ed atteggiamenti propri della cultura mafiosa;
- j) BENI COMUNI, quindi riappropriazione di spazi, pubblici e privati, da valorizzare e restituire alla collettività per costruire forme inclusive di relazione e di appartenenza;
- k) INTERCULTURALITÀ, promozione della conoscenza e dello scambio tra culture diverse, mediante l’apprendimento interculturale a livello locale ed internazionale.

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto dell’art. 36 e ss del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche (D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105) e della normativa in materia, l’Ente di Terzo Settore denominato “*GIOSEF ITALY – Giovani Senza Frontiere APS*” con sede legale in Via Raffaello IV traversa n.5, nel comune di Casapessina (CE).

L’eventuale trasferimento della sede legale, all’interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale sul territorio nazionale compete all’Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione potrà utilizzare, nel rapporto con i terzi, la denominazione abbreviata "GIOSEF ITALY". Nel presente statuto l'Associazione suddetta verrà, per brevità, indicata con il nome "Associazione".

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo APS)

- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti

ART. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Oggetto Sociale e Finalità)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obiettivo di occuparsi della crescita personale, sociale e formativa dei/le giovani e di tutti/e coloro che con i/le giovani sono a contatto.

È dunque un'organizzazione orientata principalmente, ma non esclusivamente, al settore "gioventù" e a tutto ciò che lo riguarda.

L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare:

- a) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile, attraverso il riconoscimento e la promozione dello Youth Work e della professione dello Youth Worker;
- b) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita (informali, non formali, anche a carattere professionale); si intendono qui ricomprese anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento - anche professionale - rivolte al mondo della scuola,

ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

- c) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ciò attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, in modo tale da dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla creazione e fruizione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- d) la promozione di spazi e momenti di ascolto e di raccolta dei bisogni dei giovani e delle giovani a livello locale, nazionale ed internazionale;
- e) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, da svolgersi sia a livello locale che internazionale, anche attraverso il servizio civile universale;
- f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza; la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, unionale, dell'area Euromediterranea e internazionale;
- g) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'auto-organizzazione dei cittadini come parte integrante del diritto di associazione;
- h) l'affermazione della cultura della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, anche attraverso l'uso sociale dei beni comuni e confiscati;
- i) l'impegno per un movimento di cittadinanza globale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo ed euromediterraneo per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- j) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- k) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura, sostenendo una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa;
- l) la promozione della mobilità e degli scambi, soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage (in Italia e all'estero), dei programmi promossi dalla Commissione Europea.

ART. 6 (Attività di interesse generale)

Per il raggiungimento delle predette finalità che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di coloro che si associano, dei loro familiari o di terze persone e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di chi è parte dell'Assemblea ed in relazione a quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 - cui si richiama espressamente - essa eserciterà in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi e nei limiti dell'Art. 6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie gratuite.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione, la cui proposta verrà approvata in Assemblea soci.

L'Associazione, in ottemperanza alle norme vigenti, potrà svolgere altre attività anche commerciali e altre operazioni economiche di carattere strumentale al raggiungimento dell'oggetto sopra determinato e potrà anche assumere partecipazioni in altri Enti, Associazioni, Consorzi e Società che svolgono la propria attività in settori attinenti e/o complementari a quelli dell'Associazione.

Nell'espletamento delle attività l'Associazione ricercherà ogni utile collaborazione con l'Unione Europea, con gli Organismi nazionali ed internazionali, con i cittadini, le Associazioni, gli Enti e le Società italiane ed estere.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall' all'Organo di Amministrazione secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 7 (Logo e Denominazione)

Il logo e la denominazione di "GIOSEF ITALY – Giovani Senza Frontiere APS" sono patrimonio dell'Associazione e come tali ad essa ne è demandato l'uso in via esclusiva. Il recesso o l'esclusione di un socio determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

ART. 8 (Persone associate)

Tutti e tutte possono aderire all'Associazione nel rispetto delle finalità del suo Statuto, indipendentemente dal sesso, genere, cittadinanza, età, professione, appartenenza etnica, convinzioni ideali, politiche e religiose.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati:

- a) le persone fisiche;
- b) associazioni di promozione sociale (APS);
- c) associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- d) altre associazioni senza scopo di lucro;
- e) le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. n. 3818/1886 e successive modificazioni);
- f) le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- g) le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D. Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale) che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Le persone fisiche che intendano aderire all'Associazione devono presentare domanda, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. Unitamente, devono dichiarare di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Le persone giuridiche (o organizzazioni aderenti) che intendano aderire devono presentare domanda presso l'Associazione, menzionando:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica;
- c) la sede legale;
- d) la data di costituzione;
- e) le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
- f) la copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Sono condizioni per l'adesione delle persone giuridiche: acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soci dell'organizzazione aderente; pagamento della quota annuale; l'adozione della tessera annuale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'Associazione, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

È compito dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che il richiedente abbia i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata al richiedente, al quale viene rilasciato il certificato di adesione a seguito del versamento della quota annuale. L'adesione è annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, il soggetto interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti, o in mancanza all'Assemblea degli associati, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'Associazione riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati e le associate si possono distinguere in:

- a) Fondatori/Fondatrici. Si considerano tali coloro che hanno partecipato alla nascita dell'Associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto e l'atto costitutivo, assicurandone i mezzi finanziari iniziali;
- b) Ordinari/Ordinarie. Si considerano tali le persone fisiche e giuridiche che aderiscono successivamente e chiedono la relativa ammissione presentando idonea richiesta;
- c) Sostenitori/Sostenitrici. Rappresentano coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed intendono sostenere, anche economicamente, le attività;
- d) Onorari/e e/o Benemeriti/Benemerite. Si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico, alla vita dell'Associazione.

Chi si associa non può essere ammesso/a temporaneamente.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Le attività svolte da chi si associa a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini istituzionali, sono prestate prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti tra tutte le persone associate, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

ART. 9 (Diritti delle persone associate)

I/Le Soci/e Fondatori/Fondatrici e Ordinari/e che hanno compiuto la maggiore età acquisiscono i seguenti diritti:

- a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- b) conoscere le clausole dello statuto, ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione;
- c) votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- d) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- e) verbalizzare le proprie opposizioni, consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali ed estrarne copia;
- f) eleggere ed essere eletti/elette membri degli organi direttivi dell'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e usufruire dei servizi forniti dalla stessa;
- h) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione presso la sede legale dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta. La modalità di accesso ai predetti libri è quella fisica;
- i) rassegnare le dimissioni.

I/Le Soci/e Sostenitori/Sostenitrici e Onorari/e e/o Benemeriti/e hanno diritto di:

- a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;

- b) conoscere le clausole dello statuto, ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa;
- d) rassegnare le dimissioni.

ART. 10 (Obblighi delle persone associate)

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, le persone associate sono obbligate a:

- a) osservare lo statuto ed i regolamenti interni nonché le direttive e le deliberazioni che sono emanate dagli Organi dell'Associazione;
- b) concorrere alla formazione del fondo sociale con il versamento delle quote nella misura e nella periodicità stabilite dall'Organo di Amministrazione;
- c) collaborare al buon andamento dell'Associazione e non arrecarle danno in qualunque modo, sia morale che materiale;
- d) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- e) contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione.

ART. 11 (Perdita della qualifica di persona associata)

La qualifica di persona associata si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso volontario: ogni persona associata può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso avrà decorrenza immediata;
- c) decadenza: morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; inadempimento di un obbligo assunto o mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'organo di Amministrazione decide sulla decadenza dal rapporto associativo;
- d) espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali; mancato rispetto dell'articolo 8 dello Statuto; impossibilità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; danni morali e materiali arrecati all'Associazione; ogni altra ipotesi in cui la persona associata svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;
- e) scioglimento dell'Associazione.

L'espulsione della persona fisica associata è deliberata dall'organizzazione aderente cui è iscritta, secondo le modalità stabilite dallo Statuto della stessa.

Chi abbia esercitato il diritto di recesso o sia stato escluso dall'Associazione non può richiedere la restituzione dei contributi versati, né vanta diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12 (Volontari/e)

La persona volontaria svolge la propria attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'Associazione.

L'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da chi ne beneficia. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Alle persone volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per

l'attività prestata, debitamente documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 13 (Assicurazione dei/le volontari/e)

L'Associazione deve assicurare le persone che offrono servizio volontario contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi, come disposto dall'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 (Livelli Associativi)

L'Associazione organizza i propri associati e le proprie attività ai seguenti livelli:

- a) territoriale
- b) regionale
- c) nazionale

a) Livello territoriale

Questo livello è rappresentato dal Comitato Territoriale, responsabile delle scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività e delle politiche dell'Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati. Concorre alla definizione delle scelte nazionali. Rappresenta l'Associazione nei rapporti con le sedi istituzionali e con la società civile sul territorio di riferimento. Il livello territoriale coincide in linea di massima con il territorio geografico delle province.

b) Livello regionale

Il Comitato Regionale è la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei livelli territoriali. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione delle scelte nazionali. Può intervenire in termini di sussidiarietà e/o di commissariamento, sussistendone i presupposti stabiliti dal regolamento, qualora i livelli territoriali non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l'Associazione nei rapporti con le sedi istituzionali e con la società civile sul territorio regionale.

c) Livello Nazionale

È la sede responsabile della definizione dell'identità politica e culturale dell'Associazione e ne garantisce l'unità.

È la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo di GIOSEF ITALY. Nella sua azione di governo complessivo interviene anche in sostituzione dei livelli decentrati, laddove necessario. Rappresenta l'Associazione nei rapporti con le sedi istituzionali e con la società civile. È soggetto a quanto previsto da questo Statuto.

I Comitati Territoriali e Regionali si configurano come livelli di coordinamento dell'Associazione.

I rappresentanti dei Comitati verranno proposti dalle organizzazioni aderenti di riferimento per il livello territoriale preso in considerazione ed approvati dall'Organo di Amministrazione

Qualora i Comitati Territoriali e Regionali richiedessero di adottare un atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e uno statuto autonomi, dovranno recepire le previsioni espresse dallo Statuto dell'Associazione. Tali atti dovranno essere inviati all'Organo di Amministrazione, il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.

ART. 15 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale degli associati;

- b) Organo di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Vice-Presidente;
- e) Segretario/a – Tesoriere/a dell'Associazione;
- f) Revisori contabili, ove nominati.

Nessuna carica è retribuita. È ammesso solo il rimborso delle spese, debitamente documentate, che risultino necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

ART. 16 (Assemblea generale degli associati)

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea, i delegati delle organizzazioni aderenti in regola con l'iscrizione all'Associazione. Ogni organizzazione aderente ha diritto ad un solo delegato, eletto a maggioranza semplice dai propri iscritti, anch'essi soci. Non possono essere delegati i soci che non abbiano raggiunto la maggiore età.

L'Assemblea generale degli associati, massimo organo deliberativo dell'Associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità delle persone associate e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Ogni delegato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, conferendo apposita delega scritta, da un'altra persona fisica o da altro delegato, i quali non possono essere portatori di più di due (2) deleghe.

L'Assemblea generale degli associati deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto, e del rendiconto economico.

L'Assemblea è inoltre convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno 2/3 (due terzi) dei delegati ovvero dell'intero collegio di revisione.

L'Assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione ai delegati tramite email almeno 7 giorni prima del giorno della convocazione.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché di una eventuale seconda convocazione, e gli argomenti da discutere (ordine del giorno).

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea in aggiunta a quelli comunicati con le modalità sopra previste.

L'Assemblea ordinaria degli associati, in particolare, delibera in merito a:

- a) approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- b) elezione dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- c) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dall'Organo di Amministrazione;
- d) approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto, e del rendiconto economico;
- e) nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- f) proposte di iniziative, indicando modalità e supporti organizzativi;
- g) approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione;
- h) approvazione del programma annuale dell'Associazione;

- i) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera, in particolare, in merito a:

- a) modifiche statutarie;
- b) l'incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe, nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- c) scioglimento dell'Associazione, nomina dell'organismo liquidatore e destinazione del patrimonio sociale.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione, oppure, in sua assenza, dal/dalla Vice-Presidente. Il/La Presidente verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei soci al voto, il computo delle deleghe, la regolarità della costituzione delle adunanze e dirige i dei lavori dell'assemblea.

I verbali delle Assemblee sono redatti dal/dalla Segretario/a. In sua assenza l'Assemblea elegge un sostituto che eserciterà le sue funzioni limitatamente allo svolgersi della stessa.

L'Assemblea delibera per votazione palese e per alzata di mano. Per decisione del/della Presidente, o a richiesta della maggioranza dei delegati presenti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Il/La Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci tra i presenti per eseguire le funzioni di scrutinio

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se presenti, in prima convocazione, almeno i due terzi dei delegati. In seconda convocazione sarà necessaria almeno la presenza della metà più uno dei delegati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se presenti almeno i tre quarti dei delegati. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 (Organo di Amministrazione)

L'Associazione "GIOSEF ITALY" è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Almeno la maggioranza delle persone con carica amministrativa è scelta tra le persone fisiche associate.

Nell'Organo di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure: il/la Presidente (eletto/a direttamente dall'Assemblea degli associati), il/la Vice Presidente, il/la Tesoriere.

I membri dell'Organo Amministrativo restano in carica per quattro (4) anni, la carica è rinnovabile. Le prestazioni di tutti gli amministratori eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

In caso di vacanza di un posto di amministrazione, qualora non venga meno la maggioranza dell'Organo di Amministrazione, i restanti componenti dell'Organo procedono a cooptare un nuovo componente sino alla prima convocazione utile dall'Assemblea degli associati.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo per il compimento degli atti o delle operazioni per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dall'Assemblea degli associati.

Le modalità di funzionamento dell'Organo di Amministrazione, laddove non disposte dallo Statuto,

sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea degli associati.

L'Organo di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri dello stesso. Potrà altresì affidare incarichi alle persone associate o a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

L'Organo di Amministrazione propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali statutariamente previsti. È in ogni caso vietata, all'Organo di Amministrazione, la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente, o colui che ne fa le veci, oppure due membri con richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione dell'Organo di Amministrazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri tramite email almeno 48 ore prima della convocazione.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal/dalla Presidente e, in sua assenza dal/dalla Vice-Presidente.

Per la validità delle riunioni dell'Organo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal/dalla Presidente. Per le delibere attinenti ai compiti espressamente indicati nel presente statuto o nel regolamento interno, l'Organo di Amministrazione può prevedere votazioni segrete.

È di pertinenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dall'Assemblea degli associati o di altri organi.

In particolare, è compito dell'Organo di Amministrazione:

- a) amministrare l'associazione ed attuare la volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- b) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale; sottoporlo all'approvazione dell'assemblea; curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) predisporre tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- h) disciplinare l'ammissione delle persone associate;
- i) depositare i prospetti contabili annuali (bilancio o rendiconto economico gestionale) presso il Runt (una volta operativo nel pieno delle sue funzioni), entro il 30 giugno di ogni anno;
- j) deliberare circa l'ammissione di nuovi/e Soci/e Ordinari/e;
- k) compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- l) assumere e licenziare il personale dipendente stabilendone compiti, mansioni, inquadramento e determinandone l'attribuzione;
- m) stabilire l'ammontare delle quote associative e l'eventuale ammontare dei contributi straordinari;
- n) determinare l'ammontare della quota del fondo comune;
- o) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- p) delegare determinati compiti al/alla Presidente;

- q) escludere le persone associate, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.16 del presente statuto;
- r) redigere apposito regolamento, sottoposto all'approvazione dall'Assemblea degli associati, che in conformità alle norme del presente Statuto regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- s) istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e/o trasferire la sede sociale sul territorio nazionale;
- t) convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta l'anno;
- u) promuovere l'attività dell'Associazione autorizzando la spesa;
- v) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- w) deliberare convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati.

Art. 18 (Presidente)

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e le Assemblee.

Rappresenta l'Associazione dinanzi alle autorità e ne è il portavoce ufficiale.

In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal/dalla Vice Presidente, se nominato/a, oppure dall'amministratore/amministratrice più anziano/a di età.

Il/la Presidente dura in carica quattro (4) anni, non vi è limite alla sua rieleggibilità.

Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea ordinaria dei delegati con la maggioranza assoluta di chi la compone. Ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità ed urgenza, l'Organo di Amministrazione ritenga opportuno delegargli/le.

Il/la Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere le riunioni dall'Assemblea degli associati e dell'Organo di Amministrazione, curandone l'ordinario svolgimento;
- b) controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- c) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e custodirlo o farlo custodire dal/dalla Segretario/a presso la sede sociale al fine di consentirne la consultazione a tutti i soci;
- d) verificare l'osservanza dello statuto e promuoverne l'eventuale riforma;
- e) rappresentare legalmente l'Associazione, nei confronti di persone terze ed in giudizio, anche nominando legali e procuratori alle liti;
- f) predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e delle persone associate;
- g) accettare le donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo - salvo ragionevole dubbio sulla legalità e legittimità di quanto donato - provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciando quietanza;
- h) stipulare convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, e custodire copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 19 (Vice Presidente)

Il/La Vice-Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o cessazione delle sue funzioni ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato/a.

ART. 20 (Segretario/a)

La carica di Segretario/a può essere cumulata con la carica di Tesoriere/a.

Compiti del/della Segretario/a sono in particolare:

- a) l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria o straordinaria, nonché i verbali delle riunioni dei collegi di controllo e di garanzia;
- b) attendere alla corrispondenza;
- c) tenere aggiornati i registri dell'Associazione e, in particolare, il Libro delle persone associate.

ART. 21 (Tesoriere/a)

La carica di Tesoriere/a può essere cumulata con quella di Segretario/a.

È responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Compila i rendiconti annuali; gestisce la cassa dell'Associazione; controlla e aggiorna i libri contabili e conserva la documentazione che ad essi sottende. È preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate, oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie.

Il/la Tesoriere/a non potrà in nessun modo ritirare somme dagli istituti bancari, effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal/dalla Presidente, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

Il/la Tesoriere/a è autorizzato/a a trattenere presso di sé una somma individuata dall'Organo di Amministrazione per eventuali pagamenti urgenti.

ART. 22 (Risorse Economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi delle persone associate;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle persone associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- i) raccolte fondi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organo di Amministrazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili - nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare, l'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 25 (Organo di Revisione Legale dei Conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 26 (Rendiconto economico/finanziario)

L'Organo di Amministrazione redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo, ove redatto, che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare.

Esso inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della riunione assembleare e può essere consultato da ogni persona associata. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. A seguito della costituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, il bilancio verrà depositato presso lo stesso, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni persona associata.

Qualora vengano superati i limiti di legge, sarà redatto bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle persone associate, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutte le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 28 (Regolamenti interni)

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'Assemblea può approvare dei regolamenti interni, preventivamente redatti dall'Organo di Amministrazione, alla cui osservanza sono tenute tutte le persone associate.

ART. 29 (Tutela dei dati personali)

L'Associazione garantisce a tutte le persone associate la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR Privacy) e ritenute necessarie per la tutela della privacy di chi aderisce all'Associazione.

ART. 30 (Scioglimento dell'Associazione)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei due terzi dei delegati con voto favorevole della maggioranza dei presenti convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45, c. 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Modifica dello statuto)

Questo statuto è modificabile, mediante convocazione dell'Assemblea straordinaria, con la presenza dei due terzi delle persone associate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana, con i Regolamenti dell'Unione Europea, con gli obblighi derivanti dai Trattati Internazionali cui l'Italia ha aderito e con gli strumenti di tutela dei diritti umani vigenti a livello sovranazionale, quali la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione Europea dei Diritti Dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite .

ART. 33 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/dalla Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/della Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 34 (Personale retribuito)

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni delle persone associate anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di persone esperte, professioniste e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione, su delibera del Organo di amministrazione, potrà conferire a singole persone associate incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative.

L'associazione, dunque, può assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie persone associate solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Il numero di lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 35 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, persone terze possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 36 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle leggi al Codice civile.

ART. 37 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in alternativa sarà spendibile nei rapporti con terze parti, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche, dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ARIANO IRPINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO

Eseguita registrazione il 4/5/2022 al n. 386
Serie 3e Versamento effettuato il 5/4/2022 con
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod.
n° Banca
Cod. Az. 141076 Cab.
per €

Letto, firmato e sottoscritto. 08/06/2022

Il segretario
Franco Redi

Il Presidente
Stefano...

IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE DE NISCO

3 386 04/05/2023

0,00 TEE23L00038600BB
440,76 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

440,76

EURO 440,76

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEE